

**FINANZIAMENTO CON GARANZIA SU "FONDO RISCHI MISE"  
a valere su fondi ex "Legge di Stabilità 2014" N. 147/2013 art.1 c.54**

**FOGLIO INFORMATIVO**

**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI**

**ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (in breve, ASCONFIDI LOMBARDIA)**

Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza Eleonora Duse, 1**

Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**

E-mail: **segreteria@asconfidi.it**

Sito internet: **www.asconfidi.it**.

Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 06808560962 - REA MI 1917374**

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**

Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**

Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 con codice identificativo **19560**

**UFFICIO TERRITORIALE DI:**

Sede legale in

Telefono

E-mail:

PEC:

Sito Internet:

Iscrizione al Registro Imprese di:

Codice Fiscale e Partita I.V.A.:

**SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Offerta fuori sede effettuata da:

Nome Cognome/Denominazione \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di:

- Dipendente/Collaboratore di Asconfidi Lombardia
- Mediatore creditizio
- Agente in attività finanziaria
- Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Asconfidi Lombardia ( \_\_\_\_\_ ) per la raccolta della domanda di garanzia
- Altro: \_\_\_\_\_

N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) \_\_\_\_\_

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

**SEZIONE III - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Si tratta di un finanziamento chirografario concesso da Asconfidi Lombardia a valere su fondi propri e assistito, nella misura dell'80%, dalla garanzia prestata dal Confidi Socio a valere sulle risorse assegnate in attuazione dell'art.1, comma 54 Legge n.147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014).

Il finanziamento è erogato da Asconfidi Lombardia, con le caratteristiche e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, in un'unica soluzione mediante accredito su un conto indicato dal Cliente.

**SEZIONE IV - DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO**

<b>FORMA TECNICA</b>	Finanziamento chirografario
<b>FINALITÀ</b>	- Nuova Liquidità - Investimenti Produttivi
<b>IMPORTO FINANZIABILE</b>	<b>Massimo Euro 80.000,00</b>
<b>DURATA</b>	- per Nuova Liquidità: massimo 72 mesi. - per Investimenti: massimo 84 mesi oltre a eventuali 6 mesi di preammortamento.

<p><b>AMMORTAMENTO</b></p>	<p>Ammortamento alla francese con rate mensili costanti comprensive di quota capitale e quota interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Scadenza il giorno 5 di ogni mese (pagamento tramite addebito SEPA). In caso di finanziamento con tasso variabile la rata rimarrà inizialmente costante. La somma tra quota capitale e quota interessi rimarrà uguale fino alla prima variazione di tasso. In seguito, la quota capitale rimarrà predeterminata sulla base del piano di ammortamento iniziale e la quota interessi verrà determinata sulla base della variazione del parametro di riferimento.</p>
<p><b>BENEFICIARI</b></p>	<p>“PMI”: le imprese che, alla data di concessione del finanziamento agevolato da parte dei confidi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. risultino iscritte al Registro delle imprese;</li> <li>ii. risultino classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;</li> <li>iii. non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà;</li> <li>iv. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione;</li> <li>v. non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi di Banca d'Italia.</li> </ol> <p>Ai fini dell'accesso all'intervento pubblico i suddetti soggetti devono: essere in regola con i contributi (verifica attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva c.d. DURC – con validità non oltre 60 gg data sottoscrizione del contratto di finanziamento).</p> <p>I soggetti beneficiari finali non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.</p>
<p><b>AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>L'agevolazione costituita dalla garanzia prestata dal Confidi Socio a valere sul Fondo Rischi MISE è concessa nei limiti di quanto previsto dai regolamenti <i>de minimis</i> vigenti e in particolare il Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “<i>de minimis</i>”.</p> <p>Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il Confidi Socio è tenuto a registrare l'agevolazione nei relativi “Registri Aiuti” pubblici (RNA, SIAN, SIPA).</p>

#### SEZIONE V - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ RESA DA ASCONFIDI LOMBARDIA

L'attività di Asconfidi Lombardia (di seguito, anche il “Confidi”) consiste, in via principale nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico (c.d. “credito di firma”), volta a favorire l'accesso al credito delle PMI socie e associate (di seguito, i “Clienti”) ai confidi soci di Asconfidi Lombardia (di seguito, i “Confidi Soci o Convenzionati”) mediante finanziamenti concessi da banche ed altri intermediari finanziari convenzionati e, in via residuale, nell'erogazione di finanziamenti (cc.dd. “crediti per cassa”) destinati alla realizzazione di investimenti ovvero ad ogni altra esigenza aziendale.

A ciascun finanziamento può essere applicato, secondo quanto previsto nel riquadro “Principali Condizioni Economiche”:

- un tasso di interesse fisso: determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata. È pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l'ammontare dell'impegno economico;

- un tasso di interesse variabile: determinato sulla base della quotazione di un parametro variabile di indicizzazione e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. È pensato per chi vuole sfruttare eventuali trend positivi dell'andamento dei tassi nel corso degli anni, rimborsando sempre in base all'andamento dei mercati finanziari e a chi può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

##### Rischi connessi

Finanziamento a tasso fisso - Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse, sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile - Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro “Principali Condizioni Economiche”, nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

#### SEZIONE VI –PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE**

**1. TASSI**

<b>TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO</b>	<b>Tasso variabile con parametro (Euribor 6 mesi) + spread 3%</b> Il parametro utilizzato è il valore dell'Euribor a 6 mesi (base 360). Tale valore è rilevato il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno e maggiorato dello spread convenuto nel contratto. Nel caso in cui il parametro assumesse valore negativo, verrà considerato pari a zero.
<b>TASSO DI MORA</b>	Tasso corrispettivo in vigore al momento dell'inadempimento + 3,00 punti percentuali (decrementabili in caso di superamento dei tassi soglia) Gli interessi di mora, da applicare all'importo totale delle rate scadute, sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento e comunque nei limiti di legge.
<b>TAEG</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio: spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi. Compongono il TAEG anche i costi relativi a garanzie fidejussorie di terzi.
<b>TEGM</b>	Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca d'Italia.

**2. SPESE**

<b>COSTI AMMINISTRATIVI DI ISTRUTTORIA</b>	<b>Massimo Euro 500,00</b>
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Imposta applicata per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi ai sensi del D.P.R. 29/9/73 n. 601 e successive modifiche pari allo 0,25% dell'importo erogato. L'importo dovrà essere corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento e verrà trattenuto dall'importo erogato all'atto dell'erogazione del finanziamento.
<b>SPESE PER INCASSO RATA</b>	Euro 2,00
<b>SPESE PER RATA INSOLUTA</b>	Euro 5,00 cad.
<b>PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA</b>	2% dell'importo del residuo finanziamento.
<b>SPESE PER RINEGOZIAZIONE/MORATORIA/PIANO DI RIENTRO O ALTRE VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>	Euro 100,00 cad.
<b>SPESE PER ACCOLLO</b>	Euro 100,00 cad.
<b>SPESE POSTALI/BOLLI</b>	Al costo per ogni documento che il Cliente richieda gli venga inviato via posta.
<b>SPESE DI LAVORAZIONE PER INVIO RENDICONTO ELETTRONICO</b>	Euro 0,00

**3. GARANZIA CONFIDI SOCIO - 80% a valere su Fondo Rischi MISE**

<b>COSTI AMMINISTRATIVI DI ISTRUTTORIA</b>	<b>Massimo Euro 500,00</b>
<b>COSTI DI GESTIONE DELLA GARANZIA</b>	<b>Massimo 0,25% in ragione d'anno sull'importo del finanziamento erogato</b> , in relazione alla durata del medesimo. [In caso di rinegoziazione/moratoria del finanziamento si applicano i medesimi costi di gestione della garanzia].

## SEZIONE VII – ALTRE CONDIZIONI

<b>COSTI AMMINISTRATIVI DI ISTRUTTORIA</b>	Trattenuti al momento dell'erogazione del Finanziamento. I costi di istruttoria non possono essere restituiti, nemmeno in caso di estinzione anticipata.
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Trattenuta al momento dell'erogazione del Finanziamento.
<b>RATE</b>	Riscosse sulla base del piano di ammortamento predisposto e tramite addebito diretto SEPA. Il mandato SEPA viene sottoscritto dal Cliente all'atto della richiesta di finanziamento.
<b>COSTI DI GESTIONE DELLA GARANZIA</b>	Trattenute al momento dell'erogazione del Finanziamento. I costi di gestione non possono essere restituiti, nemmeno in caso di estinzione anticipata.
<b>DIRITTI DA MEDIAZIONE CONSULENZA</b>	In caso di ricorso a mediatori creditizi, sono a carico del cliente nella misura e nelle modalità richieste dal mediatore stesso.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

## SEZIONE VIII - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Asconfidi Lombardia e il Cliente è disciplinato dal contratto di prestazione di credito diretto a medio lungo termine. Di seguito le principali clausole contrattuali.

**Portabilità del contratto di finanziamento:** Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del D.Lgs.385/93 ("Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità") può, in qualsivoglia momento, trasferire il contratto presso altro intermediario finanziario o Banca, senza spese od oneri. In detta ipotesi, il finanziamento, ovvero la quota di finanziamento residua, dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla comunicazione.

**Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine:** Il Confidi potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (a) in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di una rata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1819 c.c. ("Restituzione rateale"), ovvero (b) nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ("Decadenza dal termine"). Rientrano in detta seconda ipotesi gli eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente e/o del suo garante, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa, la presenza di protesti, procedimenti cautelari, esecutivi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazione a sofferenza presso il sistema bancario e l'emissione di assegni senza autorizzazione o mancanza di fondi. Nel caso di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi potrà pretendere la restituzione immediata del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, e delle spese dovute a quella data, senza necessità di costituzione in mora.

**Recesso:** il recesso potrà essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento. In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna penale.

**Estinzione anticipata e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:** Il Cliente ha facoltà di procedere all'estinzione anticipata in qualsiasi momento. Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. In dette ipotesi, è prevista l'applicazione di una penale nei termini precisati nel documento di sintesi (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati).

**Assunzione di garanzia da parte di un terzo:** la restituzione del finanziamento potrà essere garantita mediante rilascio di garanzia da parte di un Garante. In detta ipotesi, il Garante consegnerà al Cliente la documentazione inerente al contratto di garanzia comprensiva di foglio informativo e, se richiesto, del modello di contratto.

**Modalità di stipulazione del contratto:** il Contratto potrà essere stipulato anche con tecniche di comunicazione a distanza; in siffatta ipotesi il Cliente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia cartacea del contratto.

**Variazione delle condizioni contrattuali:** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Asconfidi Lombardia con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con preavviso minimo di due mesi. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente, entro la data di efficacia della variazione, avrà comunque diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Asconfidi Lombardia e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate. Le modifiche al presente contratto, derivanti da variazione di norme di legge o dell'Autorità di Vigilanza, si intendono automaticamente recepite.

## SEZIONE IX – RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami Piazza E. Duse, 1 - 20122 Milano**
- e-mail indirizzata a: [ufficio.reclami@asconfidi.it](mailto:ufficio.reclami@asconfidi.it)
- PEC indirizzata a: [ufficio.reclami@pec.asconfidi.it](mailto:ufficio.reclami@pec.asconfidi.it)

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Asconfidi Lombardia.

Asconfidi Lombardia mette a disposizione dell'Impresa - presso la propria sede e filiali e sul proprio sito internet [www.asconfidi.it](http://www.asconfidi.it) - le guide relative all'accesso all'ABF.

È inoltre possibile – singolarmente o in forma congiunta con il Confidi – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma VI, del D. Lgs 17.1.2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere al Confidi.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia derivante dal Contratto di Finanziamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### SEZIONE X – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<p><b>PERIMETRO</b></p> <p>Dati socio demografici Posizione intesa come area geografica di riferimento</p>	<p>PMI operanti in tutti i settori di attività economica. In particolare, Asconfidi Lombardia opera prevalentemente nei settori del commercio, del turismo, del piccolo artigianato, situate nel territorio della Regione Lombardia/territori limitrofi.</p>
<p><b>TARGET MARKET E CARATTERISTICHE</b></p>	<p>- Micro, piccole e medie imprese (PMI) iscritte al Registro Imprese e operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica esclusi i settori dell'agricoltura primaria e della pesca e acquacoltura;</p> <p>- Professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della L.14 gennaio 2013 n. 4 che alleghino alla domanda presentata al confidi l'attestazione rilasciata ai sensi della medesima L.4/13.</p> <p>Micro e Piccole Medie Imprese che necessitano per la propria attività imprenditoriale, di un supporto in termini di accesso al credito per importi più contenuti rispetto all'affidamento bancario, da destinarsi a liquidità/investimenti.</p> <p>Ai fini dell'accesso all'intervento pubblico i suddetti soggetti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione;</li> <li>- essere in regola con i contributi (verifica attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva c.d. DURC);</li> <li>- non risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia.</li> </ul>
<p><b>EVENTUALE CLASSIFICAZIONE DI TARGET MARKET SPECIFICI</b></p> <p>Interesse/attività</p>	<p>PMI anche già associate al Confidi che necessitano un accesso al credito più snello, accompagnato dal servizio di consulenza del Confidi.</p>
<p><b>ESIGENZE, BISOGNI, OBIETTIVI, FINALITA' Vantaggi</b></p>	<p>Accedere al fabbisogno di credito per modeste quantità di denaro, con tempistiche di erogazione più snelle, possibili attraverso la gestione interna al Confidi di tutto il processo di richiesta, sia documentale che di verifiche propedeutiche all'erogazione del credito.</p> <p>Si tratta di un finanziamento chirografario agevolato concesso per il 20% con fondi propri di Asconfidi Lombardia e per l'80% con fondi assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) alla medesima con decreto del 24/01/2019 in attuazione della c.d. "Legge di Stabilità 2014" (L. 147 del 27/12/2013 art. 1, c. 54).</p>
<p><b>RISCHI</b></p> <p>legati al finanziamento/alle sue caratteristiche/alle modalità di rimborso/al tema delle garanzie</p>	<p>1) Finanziamento a tasso variabile: rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.</p> <p>2) Finanziamento a tasso fisso - Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse, sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.</p> <p>3) Il Confidi può richiedere garanzie personali allo scopo di ridurre il rischio finanziario dell'operazione, quali la fidejussione; esse gravano su un terzo soggetto, che si costituisce garante e risponde dell'obbligazione, con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore principale.</p>
<p><b>TARGET MARKET NEGATIVO</b></p>	<p>1) La Società non potrà intervenire per nuovo credito nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali, a liquidazione volontaria o classificate a sofferenza presso il sistema finanziario, fatte salve motivate deroghe assunte da parte degli Organi della Società.</p> <p>2) Il perimetro valoriale delineato dalla mission di Asconfidi Lombardia esclude la possibilità di sostenere quelle</p>

attività che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano, contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona o sono potenzialmente fonti di gravi danni per la società o per l'ambiente.

## LEGENDA

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Cliente:** è il soggetto che in qualità di socio del Confidi Socio o Convenzionato richiede il finanziamento di Asconfidi Lombardia.

**Durata del finanziamento:** intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.

**ESL:** acronimo di Equivalente Sovvenzione Lordo. È l'unità di misura che viene utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto economico in rapporto all'intero ammontare del finanziamento. Quando si tratta di finanziamenti a tassi agevolati, l'ESL è calcolata rilevando il risparmio che si ottiene pagando tutti gli interessi a tassi più bassi rispetto a quelli di mercato.

**Estinzione anticipata:** facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.

**Euribor:** è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

L'Euribor viene utilizzato come tasso medio applicato da primari istituti di credito per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario (con controparte altri primari istituti di credito) con scadenza una, due e tre settimane, e da uno a dodici mesi. L'Euribor varia solamente in funzione della durata del prestito e non dipende dall'ammontare del capitale.

L'Euribor è un indicatore del costo del denaro a breve termine, ed è spesso usato come tasso base per calcolare interessi variabili, come quello dei mutui.

**IRS (interest rate swap):** parametro di riferimento utilizzato per determinare il tasso di interesse fisso sul mutuo, rilevabile sui principali quotidiani.

**Finanziamento a tasso fisso:** il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

**Finanziamento a tasso variabile:** tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto.

**Garante:** è il soggetto (Confidi, Fondo di Garanzia o altro soggetto) che ha rilasciato garanzia nell'interesse del Cliente.

**Imposta di bollo:** imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972).

**Interessi di mora:** In caso di mancato o ritardato pagamento, l'importo dovuto dall'impresa al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull'usura e sono calcolati in base al calendario civile.

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

**MISE:** acronimo dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico. Con l'attuale legislatura è stato rinominato MIMIT cioè Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

**Offerta fuori sede:** l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

**Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) o Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso):** parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

**Piano di ammortamento:** piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

**Piano di ammortamento "francese":** il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**PMI** (cfr. raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (collettivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono sussistere entrambi). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Portabilità:** trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

**Preammortamento:** periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e la decorrenza della prima rata di rimborso composta sia da quota capitale che da quota interessi, che segna l'inizio dell'ammortamento ordinario. Si tratta di una fase eventuale del rapporto in cui il Cliente si limita al pagamento dei soli interessi.

**Quota capitale:** quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

**Quota interessi:** quota della rata costituita dagli interessi maturati.

**Rata costante:** la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

**Rata crescente:** la somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

**Rata decrescente:** la somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

**Recesso:** facoltà di recedere dal contratto che può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento.

**Registri Aiuti:** il Registro Nazionale Aiuti (c.d. RNA), il Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (c.d. SIAN) e il Registro del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (c.d. SIPA).

**Regolamento de minimis:** si intende il Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in sostituzione del precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento (UE) 2023/2831 prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili a un'impresa unica non possa superare il massimale di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni. In particolare il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del suddetto regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" già concessi (o richiesti ma non ancora concessi) nei tre anni precedenti a partire dalla data di richiesta della nuova concessione. Per cui se ad esempio si registra in data 01/02/2024 una nuova concessione con il Reg. (UE) 2023/2831 del valore di € 20.000,00 al fine di dichiarare il valore complessivo degli aiuti in "de minimis" si dovranno sommare le precedenti concessioni ottenute (inclusi i benefici richiesti ma non ancora concessi) dal 2/02/2021 all'1/02/2024 (andranno considerati tutti gli aiuti "de minimis" e quindi includendo quelli concessi con il precedente 1407/2013). In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora

tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

**Spread:** maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

**Spese di lavorazione per invio rendiconto:** commissioni che l'intermediario applica per l'attività di invio del rendiconto, secondo la periodicità ed il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG):** indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili e tributarie.

**Tasso di interesse nominale annuo (TAN):** rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

**Tasso effettivo globale medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.